

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 34

Categoria V Classe IV

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione tariffe per l'anno 2020.

L'anno **2020** il giorno **3** del mese di **giugno** alle ore **10,30** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 2 del 01/02/2020, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e la dott.ssa **Anna Manganelli**, Vice Prefetto, è stata nominata Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente;

il Commissario straordinario, dott.ssa **ANNA MANGANELLI**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario stesso;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri della Giunta comunale di cui all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 267/2000**

Proponente: Responsabile III Settore Finanziario dott. Salvatore Fattore

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Approvazione tariffe per l'anno 2020.

Premesso che il Comune di Grumo Nevano ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000 con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio, n. 1 del 11/5/2020; che l'art. 251, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 prevede che :” *1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.*”

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;

Visto il “*Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche*”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 25 Maggio 1994 revocato e sostituito col nuovo regolamento, giusta deliberazione di Consiglio n. 28 del 24 Maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 in data 24 Maggio 2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n.2 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n.12 in data 07 Febbraio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state confermate e approvate, con decorrenza 1° gennaio 2019, le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi e aree pubbliche;

Rilevato che l'art. 1, commi 816-836, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari.

Considerato che tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade;

Rilevato inoltre che l'art. 1, commi 837-847, L. 27 dicembre 2019, n. 160 istituisce dal 2021 il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI;

Visto che l'art. 4, c. 3-quater, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in L. 28 febbraio 2020, n. 8, dispone: “*3-quater. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*”

Preso atto, in particolare, che l'art. 1, c. 843, L. 27 dicembre 2019, n. 160 dispone per il 2020 il divieto di aumentare le vigenti tariffe Cosap e Tosap, se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato¹;

Richiamata la Delibera del Commissario Straordinario n. 12 in data 07 Febbraio 2019 con la quale sono state confermate per l'anno 2019, le tariffe da applicare ai fini TOSAP;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2018 (penultimo anno precedente a quello in

¹ In base al Documento programmatico di bilancio pubblicato dal Mef, tale tasso è pari per il 2020 allo 0,8%.

corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 17.940 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella IV classe (comuni fino a 30.000 abitanti);

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi e aree pubbliche per l'anno 2020 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *"della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze"*;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con

eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 20 Aprile 1999, e successive modificazioni e integrazioni;

PROPONE

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 20.. così come indicate negli allegati prospetti a) e b), i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 14 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 3/6/2020

Il capo settore Istitutore
dott. Salvatore Battore

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del I comma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

Addi 3/6/2020

Il responsabile del settore Finanziario
dott. Salvatore Battore

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi 3.6.2020

Il Segretario Generale
dott. Vittorio Ferrante

Comune di Grumo Nevano
UFFICIO TRIBUTI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TARIFFE OCCUPAZIONI PERMANENTI – ANNO 2020

(artt. 44, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993)

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO E DEGLI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI (art. 44)

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFFE ANNUE PER METRO QUADRATO		
		1^ Categoria 100%	2^ Categoria%	3^ Categoria%
A.1	Occupazione del suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. a)	22,21		
A.2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (art. 44, comma 1, lett. c)	14,80		
A.3	Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art. 44, comma 2) (-70% di A.1)	6,66		
A.4	Passi carrabili (art. 44, comma 3) (-50% di A.1)	11,10		
A.5	Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (art. 44, comma 8) (-90% di A.1)	2,22		
A.6	Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9) (-90% di A.1)	2,22		
A.7	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (art. 44, comma 10)	19,99		
A.8	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate (art. 44, comma 12)	22,21		

B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa viene determinata forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell'anno precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti ed Euro 0,64557 (L. 1.250) per i comuni oltre 20.000 abitanti. Tali importi devono essere rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Entità	Importo annuo
Per ogni Km lineare o frazione e per anno	129,11

C) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3)

	Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborghi e zone periferiche	Frazioni
Per ogni serbatoio di capacità fino a 3.000 litri	39,25			
Ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri superiore (aumento del 20%)	47,10			

D) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Centro abitato	Zona limitrofa	Frazioni, sobborghi e zone periferiche
10,33		

Comune di Grumo Nevano

UFFICIO TRIBUTI

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TARIFE OCCUPAZIONI TEMPORANEE – ANNO 2020

(artt. 45 e 47 del D.Lgs. n. 507/1993)

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali all'unità superiore ed è graduata, nell'ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (art. 45, comma 1). Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo).

Le superfici eccedenti i 1000 mq. sono calcolate in misura del% (art. 42, comma 5, primo periodo).

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%

(art. 42, c. 2).

Per le fattispecie di cui alle successive lettere A, D, E, G, H, le misure di tariffa, determinate per ore o per fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,12911 (L. 250) al mq. per i comuni delle prime tre classi e a Euro 0,07747 (L. 150) al mq. per i comuni appartenenti alle ultime due classi (art. 45, comma 2, lettera c).

A) OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO (art. 45, comma 2, lettera a)

A.1) Durata fino a 14 giorni

	A.1.1 MQ/GIORNO	A.1.2 MQ/ORA (A.1.1/24)	A.1.3 FASCIA ORARIA	A.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	1,55			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

A.2) Durata da 15 a 29 giorni (riduzione del 20%)

	A.2.1 MQ/GIORNO	A.2.2 MQ/ORA (A.2.1/24)	A.2.3 FASCIA ORARIA	A.2.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	1,24			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

A.3) Durata non inferiore al mese o a carattere ricorrente mediante convenzione (riduzione del 50%) (comma 8)

	A.3.1 MQ/GIORNO	A.3.2 MQ/ORA (A.3.1/24)	A.3.4 FASCIA ORARIA	A.3.5 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	0,19			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

B) OCCUPAZIONI DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO (art. 45, comma 2, lettera c)

La tariffa per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico la tariffa può essere ridotta fino ad un terzo. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 90 %.

B.1) Durata fino a 14 giorni (Categoria Unica)

	B.1.1 MQ/GIORNO	B.1.2 MQ/ORA (B.1.1/24)	B.1.3 FASCIA ORARIA	B.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	0,52			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

C) OCCUPAZIONI CON TENDE O SIMILI, FISSE O RETRATTILI (art. 45, comma 3)

Qualora assoggettate alla tassa, la tariffa per le occupazioni realizzate con tende o simili non può essere superiore al 30% della tariffa ordinaria di cui alla lettera A. Qualora le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche, già occupate la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

C.1) Durata fino a 14 giorni (Categoria Unica)

	C.1.1 MQ/GIORNO	C.1.2 MQ/ORA (C.1.1/24)	C.1.3 FASCIA ORARIA	C.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	0,46			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

D) OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI (art. 45, c. 4)

Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50%. L'aumento applicato sulla base del regolamento comunale è del 80 %.

D.1) Durata fino a 14 giorni (Categoria Unica)

	D.1.1 MQ/GIORNO	D.1.2 MQ/ORA (D.1.1/24)	D.1.3 FASCIA ORARIA	D.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	0,31			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

E) OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO (art. 45, c. 5)

Le tariffe per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto vengono ridotte del 50%.

E.1) Tariffa ordinaria per occupazioni di durata fino a 14 giorni (Categoria Unica)

	E.1.1 MQ/GIORNO	E.1.2 MQ/ORA (E.1.1/24)	E.1.3 FASCIA ORARIA	E.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	0,77			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

F) OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE (art. 45, comma 5)

Per tale tipologia di occupazioni le tariffe vengono ridotte dell'80%. Inoltre trova applicazione la riduzione del 50% per il carattere ricorrente dell'occupazione. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).

Le superfici vengono computate in ragione del 50% fino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq. e del 10% per la parte eccedente i 1000 mq. (art. 42, comma 5).

F.1) Durata fino a 14 giorni

	F.1.1 MQ/GIORNO	F.1.2 MQ/ORA (F.1.1/24)	F.1.3 FASCIA ORARIA	F.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	0,31			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

G) OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (art. 45, comma 6)

Le tariffe per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune possono essere variate in aumento o in diminuzione del 30%. Le tariffe applicate sulla base del regolamento comunale sono aumentate/ridotte del%.

G. 1) Durata fino a 14 giorni (Categoria non menzionata nel Regolamento)

	G.1.1 MQ/GIORNO	G.1.2 MQ/ORA (G.1.1/24)	G.1.3 FASCIA ORARIA	G.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)				
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

H) OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (art. 45, c. 6)

Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia possono essere ridotte fino al 50%. La riduzione applicata sulla base del regolamento comunale è del 0 %.

H.1) Durata fino a 14 giorni (

	H.1.1 MQ/GIORNO	H.1.2 MQ/ORA (H.1.1/24)	H.1.3 FASCIA ORARIA	H.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	1,55			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

I) OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7)

Sono esenti le occupazioni realizzate da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative di carattere politico purché l'area non ecceda mq. 10 (art. 3, comma 67, legge 28/12/95, n. 549).

Le tariffe per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive sono ridotte all'80%. In ogni caso le misure di tariffa, qualunque sia la categoria di riferimento e indipendentemente da ogni riduzione, non possono essere inferiori a Euro 0,077 (L. 150) al mq. e per giorno (art. 45, comma 2, lettera c).

I.1) Durata fino a 14 giorni (Categoria Unica)

	I.1.1 MQ/GIORNO	I.1.2 MQ/ORA (I.1.1/24)	I.1.3 FASCIA ORARIA	I.1.4 FASCIA ORARIA
1^ Categoria (100%)	0,31			
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

J) OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO STRADALE REALIZZATE CON CAVI O CONDUTTURE (art. 47, comma 5)

	FINO AD UN KM. LINEARE			
	J.1 Fino a 30 gg.	J.2 Da 31 a 90 gg. (J.1+30%)	J.3 Da 91 a 180 gg. (J.1+50%)	J.4 Oltre 180 gg. (J.1+100%)
1^ Categoria (100%)	5,16	6,71	7,74	10,32
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

	OLTRE UN KM. LINEARE			
	J.5 Fino a 30 gg. (J.1+50%)	J.6 Da 31 a 90 gg. (J.5+30%)	J.7 Da 91 a 180 gg. (J.5+50%)	J.8 Oltre 180 gg. (J.5+100%)
1^ Categoria (100%)	7,75	10,08	11,63	15,50
2^ Categoria (.....%)				
3^ Categoria (.....%)				

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott.ssa Anna Manganelli

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 03/06/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/06/2020

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03/06/2020

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante